

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 17/03/2026

FATTO

1. La presente controversia ha ad oggetto due Buoni Fruttiferi Postali, serie "AD", e segnatamente:
- BFP, serie AD, sottoscritto in data 16/12/1988, del valore nominale di £ 5.000.000;
 - BFP, serie AD, sottoscritto in data 29/12/1992.

Parte ricorrente, premesso di essere erede dell'originario intestatario dei due BFP sopra descritti, lamenta che, al momento del rimborso dei titoli, l'Intermediario avrebbe eccepito la prescrizione.

2. Insoddisfatta dell'interlocuzione avuta a mezzo del reclamo, proposto il 13 novembre 2025, Parte ricorrente adiva questo Arbitro Bancario Finanziario, chiedendo: *"5. RICHIESTE ALL'ABF (...). La ricorrente (...) richiede che l'Arbitro Bancario Finanziario voglia: 1. Accertare l'illegittimità dell'opposizione di prescrizione (...). 2. Stabilire che la prescrizione decorre esclusivamente dal rinvenimento dei Buoni Postali (anno 2025). 3. Ordinare (...) il rimborso integrale dei titoli, applicando i tassi e le condizioni stampate sui buoni. 4. Disporre la restituzione del contributo di 20 euro versato per il ricorso".*

3. Si costituiva l'Intermediario, evidenziando preliminarmente che Parte ricorrente aveva prodotto la "fronte" di uno solo dei due buoni (le facciate posteriori, invece, ossia i "retro" sono effettivamente riconducibili a due BFP distinti). Sempre in via preliminare, eccepiva la c.d. incompetenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario e l'incompetenza per materia. Nel merito, chiedeva comunque il rigetto del ricorso. Precisava le seguenti *"Conclusioni. Tutto ciò premesso, si chiede che Codesto Spettabile Arbitro rigetti nel merito il presente ricorso presentato dal [NOME RICORRENTE - NDR] stante la piena osservanza della disciplina normativa cui risulta sottoposta la presente materia del contendere, giudicando quindi legittimo il rifiuto opposto al pagamento, essendo venuto meno ogni diritto di credito nascente dai titoli in questione".*

4. Parte Ricorrente depositava repliche, insistendo nell'accoglimento del ricorso.

5. L'Intermediario depositava controrepliche, insistendo per il rigetto.

DIRITTO

I. In via preliminare, l'Intermediario eccepisce l'incompetenza *ratione materiae* di questo Arbitro Bancario Finanziario. In sintesi, ritiene che la controversia avrebbe ad oggetto prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

L'eccezione va disattesa. Invero, secondo il costante orientamento dei Collegi, i Buoni Fruttiferi Postali non hanno natura di prodotti né di strumenti finanziari, dal momento che sono *"incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati"*. Le relative controversie, pertanto, rientrano nella competenza dell'Arbitro Bancario e Finanziario (*ex plurimis*, Collegio Coordinamento, 21.3.2022, n. 4656; Collegio Coordinamento, 08.11.2013 n. 5673; nello stesso senso, del resto, l'orientamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie: v. ACF, 340/2018).

II. L'Intermediario deduce ancora l'irricevibilità del ricorso sotto il profilo temporale, dal momento che – a suo dire – esso avrebbe ad oggetto comportamenti antecedenti di oltre sei anni la data di deposito del ricorso. L'eccezione è infondata per quanto riguarda la domanda di rimborso contrattuale. Al riguardo si osserva quanto segue.

II.1. Le *Disposizioni ABF*, Sez. I, § 4 prevedono, al riguardo, che *"Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso"*. L'attuale formulazione delle citate *Disposizioni ABF* è il risultato di una modifica introdotta con le modifiche del 12 agosto 2020 (e riconfermato in occasione delle modifiche in vigore dall'8 marzo 2025), che ha sostituito il precedente meccanismo *a data fissa* (*"controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009"*).

Nel testo oggi in vigore, la c.d. *"incompetenza ratione temporis"* va qualificata, più che altro, come un'ipotesi di decadenza dal diritto di adire l'ABF. Affermare, infatti, che non possono essere proposte *"controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso"* vuol dire, in effetti, affermare che il cliente ha sei anni di tempo per denunciare dinnanzi all'ABF una condotta illegittima dell'Intermediario.

Tale interpretazione è, del resto, confermata dal fatto che tanto la Direttiva 2013/11/UE (art. 5, comma 4, lett. e) che il codice di consumo (art. 141-bis, comma 2, lett. e), nel consentire agli organismi ADR di introdurre profili di ricevibilità temporale, fanno riferimento alla possibilità di introdurre tanto un limite temporale, come quello in oggetto, che un termine dilatorio dalla proposizione del reclamo. Siffatte norme costituiscono la copertura normativa primaria della previsione, voluta dalla normativa secondaria, circa la competenza c.d. *temporale* dei Collegi.

Si tratta, dunque, di un limite alla cognizione dell'ABF perfettamente legittimo, e comunque espressamente previsto dalle citate *Disposizioni ABF*, e peraltro, vista la sua origine eurounitaria, presente in diversi modelli di Ombudsmen bancari e finanziari europei, come quello Irlandese (Cfr. *Financial Services and Pensions Ombudsman Act 2017*, n. 22 of 2017, *Section 51*) e Spagnolo (*Orden ECC/2502/2012*, art. 10).

II.2. Tanto premesso, per costante orientamento dei Collegi (*ex plurimis*, Collegio Coordinamento, 21.3.2022, n. 4656; Collegio Coordinamento, 08.11.2013, n. 5673, proprio con riguardo ai BFP), quando la controversia abbia ad oggetto un rapporto di durata, al fine di valutare la ricevibilità del ricorso anzidetta, occorrerà fare riferimento alla data di stipula qualora la controversia abbia ad oggetto la fase di formazione del consenso, e dunque il momento genetico del rapporto. Qualora, invece, la

controversia riguardi il momento successivo dell'esecuzione del contratto, si dovrà fare riferimento alla successiva data della contestazione.

Nel caso di specie, la domanda principale del Ricorrente è diretta ad ottenere il rimborso contrattuale dei BFP, come richiesto nel reclamo del 13 novembre 2025.

Indipendentemente dal profilo della fondatezza nel merito della pretesa di Parte ricorrente, è indubbio che la condotta dell'Intermediario si sia realizzata nel novembre 2025 (data del reclamo, ossia dell'ultima richiesta di rimborso dei buoni): in una data, dunque, sicuramente ricompresa nella cognizione temporale di questo Arbitro.

II.3. Parte ricorrente non formula domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi di informazione o trasparenza. Queste violazioni, infatti, vengono dedotte al fine di sostenere la tesi della non decorrenza della prescrizione, e non a fondamento, appunto, di una autonoma azione risarcitoria. È, tuttavia, appena il caso di evidenziare che, ove tali domande fossero state proposte, esse esulerebbero dalla competenza *“temporale”* del Collegio, dal momento che le violazioni da accertare si sarebbero verificate al momento della sottoscrizione dei titoli (1988 e 1992).

III. Nel merito, si evidenzia preliminarmente, una apparente incongruenza nella documentazione prodotta, specificamente oggetto di contestazione da parte dell'Intermediario.

In particolare, Parte ricorrente produce due buoni (uno indicato come serie “AD”, mentre l'altro indicato come “Buono senza serie...”). Tuttavia, mentre il retro dei due BFP prodotti appare effettivamente riferibile a due buoni diversi (essendo stato emesso il primo il 29/12/1992 e il secondo, indicato come “senza serie”, il 16/12/1988), la “fronte” dei due buoni appare, in realtà, riferibile ad un unico buono (“AD n....08”; “...021”).

La questione, come detto, era già stata contestata dall'Intermediario nelle controdeduzioni, ma Parte ricorrente non ha corretto la produzione in sede di repliche.

Ad ogni modo, non si ritiene, comunque, necessario richiedere la correzione e integrazione della produzione, dal momento che la presente controversia può comunque essere ugualmente decisa sulla base dei documenti in atti, in ragione del criterio della decisione più liquida.

Sul *“retro”* di ambedue i BFP prodotti è, infatti, innanzitutto leggibile la data di emissione e, almeno in quello emesso il 16/12/1988, è chiaramente leggibile la serie “AD”.

Per quanto concerne, invece, il BFP emesso il 29/12/1992, la serie “A...” è solo parzialmente leggibile, ma è comunque ricavabile dalla data di emissione del buono stesso.

Infatti, appartengono alla serie AD i BFP emessi sotto il vigore del DM 23 luglio 1987, *“Istituzione della serie speciale dei buoni postali fruttiferi a termine, contraddistinta con le lettere «AD»”* (GU n.221 del 22-9-1987), ossia dal 1° ottobre 1987 (art. 1 DM), fino al 31 ottobre 1995. A partire, infatti, dal 1° novembre 1995 i BFP serie AD furono sostituiti dai successivi, serie “AE”, introdotti giusta l'art. 11 DM 13 ottobre 1995, *“Modificazione dei saggi di interesse sul risparmio postale”* (GU 31 ottobre 1995).

In conclusione, essendo stati emessi il 16/12/1988 e il 29/12/1992, ambedue i BFP appartengono alle serie AD.

IV. Tanto premesso, occorre accertare se, al momento della richiesta di rimborso del titolo, i diritti di Parte ricorrente fossero effettivamente prescritti.

In via preliminare, secondo il costante orientamento dei Collegi (v. Collegio Coordinamento, 18/07/2019, n. 17814; condiviso peraltro anche da Collegio Coordinamento 11113/2025 e da Cass. 3686/2026), gli impedimenti di fatto – quali le presunte violazioni delle norme sulla trasparenza o il fatto che i titoli siano stati rinvenuti in data successiva – non impediscono il decorso della prescrizione, dal momento che questa è di un fatto estintivo dell'obbligazione correlato al decorso del tempo e previsto dalla legge. L'art. 2935 c.c., infatti, fa riferimento alla *“possibilità legale”* dell'esercizio del diritto, mentre la mera impossibilità di fatto non assume alcun rilievo ai fini del decorso della prescrizione (salvo il caso

di dolo, comunque nel caso di specie non dedotto e comunque indimostrato). Non sono, al riguardo, conferenti i precedenti di questo ABF citati da Parte ricorrente nel ricorso (Collegio Napoli, 14880/2021, anzi, afferma a ben vedere esattamente il principio qui richiamato).

Nel merito, sul retro dei buoni prodotti si legge la seguente annotazione: *“Il buono non riscosso al compimento dell’ultimo periodo sotto indicato cessa di essere fruttifero e l’avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno in cui cessa la fruttuosità”*.

I BFP, dunque, contengono un espresso riferimento all’esistenza di un termine di prescrizione, ancorché all’epoca quinquennale. Tale originario termine fu, però, elevato a dieci anni dalla scadenza dei titoli, in forza del DM 19 dicembre 2000. In particolare, l’art. 8 comma primo di tale decreto prevede: *“Art. 8. Prescrizione - I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”*. E il successivo art. 10 comma secondo del medesimo decreto prevede ulteriormente che: *“Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa Previgente”*.

Dunque, la prescrizione dei BFP matura decorso il termine di 10 anni dalla data di scadenza dei titoli. V. Nel caso di specie, per quanto riguarda il BFP del 29/12/1992, la sovra-timbratura apposta sul retro, relativa alle scadenze, non appare leggibile, sicché, in assenza di diverse indicazioni sul buono, e sempre in applicazione del criterio della decisione più liquida, la scadenza di questo può essere individuata in quella maggiore di 11 anni dalla loro emissione, come ricavabile dall’art. 2 del DM istitutivo.

Per quanto riguarda, invece, il BFP emesso il 16/12/1988, la sovra-timbratura menziona chiaramente il riferimento all’11° anno.

In ambedue i casi, dunque, i BFP debbono possono essere considerati con la scadenza più favorevole al cliente, ossia: 11 anni.

In conclusione, anche seguendo, sempre seguendo il canone della decisione più liquida, il criterio più favorevole al cliente in materia di computo delle scadenze (ossia, alla fine dell’anno solare, anziché al giorno-mese corrispondenti a quella di emissione):

- il titolo emesso il 29 dicembre 1992 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2003, e si sarebbe prescritto il 31 dicembre 2013;

- il titolo emesso il 16 novembre 1988 sarebbe scaduto il 31 dicembre 1999 e si sarebbe prescritto il 31 dicembre 2009.

Non essendo documentati atti interruttivi antecedenti al reclamo del 2025, correttamente l’Intermediario rifiutò il rimborso, dal momento che il diritto di Parte ricorrente, anche applicando, in punto di scadenza, i criteri più favorevoli al cliente, si era da tempo prescritto.

VI. Ogni ulteriore domanda assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE